



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027 - C.F. e P.IVA 02737960233
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,

SVILUPPO E COORDINAMENTO DI SERVIZI DI

COMUNICAZIONE INTEGRATA AZIENDALE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1

lett.e) DEL D.LGS. 36/2023, CON MODALITÀ TELEMATICA

Tender_387

rfq 463 - CIG B5BE2FA7E0

APPALTO : 670649_387

Il Responsabile Unico di Progetto

Ennio Cozzolotto

PREMESSA

AMIA VERONA S.p.A. (più brevemente, Amia) è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dei servizi di igiene ambientale e il principale soggetto coinvolto nella manutenzione del verde nel Comune di Verona (più brevemente, "Comune"), coincidente quest'ultimo con il bacino Verona Città (più brevemente, "Bacino") in riferimento alla raccolta rifiuti. Amia sta completando un complesso processo di trasformazione, da azienda partecipata di secondo livello (Comuni di Verona e Vicenza tramite AGSM AIM) ad azienda in-house del Comune di Verona. Al contempo, l'azienda è chiamata dall'Ente di Bacino ad una profonda trasformazione del servizio di raccolta, al fine di rispondere alle esigenze espresse nel Piano d'Ambito emesso dal consiglio di bacino e raggiungere ambiziosi obiettivi in ambito raccolta differenziata.

Nel Comune di Verona sono attualmente utilizzati diversi sistemi di raccolta:

- raccolta porta a porta (PAP: quartieri e frazioni periferici);
- raccolta con contenitori di piccola capacità;
- raccolta monoperatore con contenitori di grande capacità;
- raccolta con contenitori carrellati.

Da sottolineare che la percentuale di differenziata ad oggi raggiunta nel Comune è attorno al 50%, con risultati più alti nelle zone PAP (porta a porta), ma anche in tali aree in calo rispetto l'inizio dell'introduzione del modello. Inoltre la città di Verona, soprattutto in centro storico, risente della sua vocazione turistica, con alti conferimenti da soggetti non residenti, ed un tessuto di UND (utenze non domestiche) diffuso e complesso.

Il Piano d'Ambito cui Amia deve attenersi prevede una trasformazione graduale del sistema di raccolta verso un sistema c.d. "misto", attualmente in vigore nella Circoscrizione 7. La Circoscrizione 6 passerà al nuovo sistema nel primo trimestre del 2025, a seguire le altre Circoscrizioni. Il sistema misto prevede raccolta PAP per le frazioni leggere (carta, plastica) e il cassonetto stradale ad accesso controllato per secco residuo e organico; resteranno le campane del vetro ad accesso libero. La trasformazione è iniziata nell'ultima parte del 2024, con la conversione a sistema misto dei quartieri di Porto San Pancrazio e il resto della Circoscrizione 6 (completando quindi le prime zone test), e proseguirà gradualmente in tutta la città dall'inizio del 2025 per completarsi indicativamente entro il 2026.

L'obiettivo è attestarsi, con il nuovo modello di raccolta perfettamente attivo, ad un primo livello target di differenziata attorno al 65%.

È consolidata e riconosciuta, a livello europeo e nazionale, la consapevolezza che il funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti è influenzato dai comportamenti e dallo stile di vita dei cittadini. Per dare piena attuazione alla gestione integrata dei rifiuti prevista dalla programmazione di Bacino e per il conseguimento degli elevati livelli di raccolta differenziata, previsti dalle norme nazionali, regionali e comunitarie di settore, è necessario quindi che ogni cittadino acquisisca una forte sensibilità e consapevolezza del proprio ruolo strategico nel sistema rifiuti e che, quotidianamente, agisca secondo i principi della prevenzione della produzione dei rifiuti, della loro riduzione, del loro riciclo e riuso, affinché le "singole azioni virtuose" diventino prassi collettiva e consolidata.

Attraverso azioni mirate di comunicazione istituzionale, di informazione e di sensibilizzazione, Amia intende, pertanto, generare condivisione e partecipazione dei cittadini proponendosi di rafforzare la diffusione di uno standard culturale e di comportamento che responsabilizzi alla raccolta differenziata, da attuarsi quale prassi quotidiana nel rispetto di parametri di qualità oltre che di quantità.

Art. 1 – OBIETTIVI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE AMIA

Gli obiettivi generali che Amia intende perseguire con le proprie azioni di comunicazione nei prossimi anni, e comunque almeno fino al termine del processo di trasformazione del sistema di raccolta (fine 2026), possono così riassumersi:

- Migliorare la percentuale di raccolta differenziata e unitamente la qualità del conferito per garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dal Piano d'Ambito nonché della normativa nazionale ed europea;
- Accompagnare il processo di trasformazione dei servizi di raccolta rifiuti, supportando efficacemente le utenze durante il cambiamento;
- Coinvolgere le diverse tipologie d'utenza mediante un'informazione capillare e specifica, con strumenti diversificati;
- Incontrare gli attori chiave e le utenze critiche (condomini, grandi produttori di rifiuto, operatori del turismo, personale interno dell'azienda) attraverso azioni di sostegno e formazione;
- Contrastare gli abbandoni e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente, soprattutto nella fase che segue l'introduzione delle novità sui servizi;
- Garantire un sistema coordinato di supporto alle utenze attraverso strumenti digitali che comprendano modalità di comunicazione personalizzata.

Il perseguimento di tali obiettivi è caratterizzato da una duplice natura delle azioni da intraprendere:

- a livello di comunicazione istituzionale, si dovrà principalmente puntare in tempi brevi all'armonizzazione generale della comunicazione aziendale, rendendo omogenei e coerenti il brand, l'immagine coordinata e gli strumenti comunicativi, con il contemporaneo aggiornamento dei claim aziendali, dei messaggi chiave, del tone-of-voice, ecc
- a livello di comunicazione operativa e informativa, si dovrà creare e gestire una serie di campagne di comunicazione integrate, coerenti per stile e modalità alla campagna ombrello attualmente in essere (vedi dopo), che accompagnino gli utenti delle singole Circoscrizioni al cambio di sistema.

I messaggi generali che Amia nella propria comunicazione intende veicolare sono sintetizzabili e semplificabili come segue:

- a Verona devono essere raggiunti importanti risultati di raccolta differenziata grazie all'impegno di tutti i cittadini, ed è necessario un impegno e sforzo quotidiano per continuare ad aumentare in quantità, ponendo attenzione anche alla qualità dei materiali che si differenziano;
- una limitata raccolta differenziata danneggia l'ambiente che ci circonda, e costa alla cittadinanza; migliorare la raccolta differenziata significa prendersi cura della propria città e dell'ambiente, e evitare sprechi di risorse economiche che possono essere utilizzate meglio per la cura del territorio urbano;
- Amia è partner di cittadini e istituzioni per la cura del territorio e la raccolta dei rifiuti, e i comportamenti sbagliati di alcuni non possono penalizzare un servizio rivolto a tutti: l'utilizzo di mezzi e personale per rimediare quotidianamente a conferimenti errati o abusivi significa togliere risorse che potrebbero essere meglio impegnate per la pulizia della città.

Tutte le azioni di comunicazione aziendale dovranno tener presente gli specifici segmenti di utenza:

- Utenze domestiche e non domestiche
- Condomini
- Grandi utenze non domestiche
- Personale aziendale e comunale
- Stranieri residenti

- Turismo
- Scuole e Università
- Altri grandi produttori

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della procedura di gara è l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e coordinamento di servizi di comunicazione integrata aziendale, come esplicitati nei seguenti artt. 3 e 4.

In generale, tutto quanto realizzato nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato su supporto informatico in formato sorgente con font aperti, lavorabili e modificabili e in formato vettoriale (oltre che nei formati grafici di volta in volta richiesti), tali da consentire ad Amia l'immediato o successivo utilizzo per conto proprio o tramite fornitori terzi, nel rispetto delle proprie procedure e con costi a carico della stessa stazione appaltante.

Amia procederà, con costi a proprio carico, nei tempi che riterrà più opportuni ed idonei, con la stampa dei materiali e all'acquisto degli spazi e mezzi pubblicitari coerenti con la strategia di comunicazione della campagna.

Tutto quanto indicato nei successivi articoli 3 e 4 è da intendersi esclusivamente come esemplificativo dei prodotti minimi utilizzabili da Amia. È pertanto data la possibilità ai concorrenti di presentare proposte aggiuntive e migliorative, con oneri economici compresi nell'importo offerto dall'aggiudicatario. Amia si riserva, comunque, la facoltà di richiedere modifiche ed integrazioni e/o di apportare correzioni e variazioni.

Ogni realizzazione nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di esclusiva proprietà di Amia, che potrà farne l'uso che riterrà più opportuno, senza prevedere in alcun modo e misura alcun diritto per l'utilizzo dei materiali e dei concept prodotti.

Art. 3 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SENSIBILIZZAZIONE

In riferimento alle azioni di comunicazione istituzionale, in particolare il servizio dovrà prevedere:

1. Ideazione e predisposizione di una strategia e relativo piano generale di comunicazione che:
 - 1.1. identifichi le differenti categorie di target per le campagne di diversa natura come sopra esplicitato;
 - 1.2. individui i possibili mezzi di comunicazione;
 - 1.3. utilizzi una metodologia semplice, di impatto e accattivante;
 - 1.4. sia caratterizzata dall'immediatezza e dall'utilizzo di un linguaggio diretto ed esplicito;
 - 1.5. preveda un sistema di monitoraggio delle azioni di comunicazione implementate e della loro efficacia.
2. Ideazione, progettazione e creazione di un aggiornamento generale della comunicazione corporate, da sviluppare con sistemi grafici-visivi che consentano di comunicare a tutti i target individuati, che siano coordinati e caratterizzati dall'immediata riconoscibilità per tutta la durata del processo di trasformazione del sistema di raccolta. Tali sistemi e proposte devono:
 - 2.1. Tenere presente dello storico aziendale, e proporre azioni di revisione, armonizzazione e aggiornamento dello stesso;
 - 2.2. avere il requisito dell'originalità;
 - 2.3. essere rappresentativi dell'idea progettuale;

- 2.4. possedere requisiti di flessibilità di applicazione;
- 2.5. declinare gli obiettivi della strategia di comunicazione, da esplicitare con una sintetica relazione di accompagnamento (vedi oltre) che evidenzia le opportunità di integrazione con le necessità pratiche delle azioni di comunicazione strumentali al cambio di sistema.

Nello specifico, a supporto e integrazione di ciascuna azione sopra descritta, verranno richiesti in particolare la progettazione grafica e realizzazione esecutiva, dei seguenti prodotti e relative declinazioni (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- leaflet f/r;
- brochure 3 ante;
- cartoline e inviti in vari formati;
- pannellistica in vari formati (verticali ed orizzontali);
- rollup;
- poster per affissioni formato 6x3, 5x3, 4x3 e 3x2;
- manifesti formato 140x200, 100x140 e 70 x 100 cm;
- locandine formato 50x70, A3 e A4;
- calendari annuali raccolta PAP
- report aziendali (ideazione, progettazione e impaginazione, esclusa redazione testi; indicativamente, 4 all'anno, ad es bilancio sostenibilità, carta dei servizi, ecc)
- set di grafiche per post tematici su canali social (indicativamente, 10 template)
- inserzioni per quotidiani cartacei formati ¼ di pagina, mezza pagina, pagina intera, pagina doppia, oltre che on line in formati vari;
- presentazioni ppt;
- script, storyboard, regia e realizzazione video per spot TV e altri usi della durata di 30" dedicato al cambio di metodo di raccolta (1 video master con declinazioni territoriali relative alle diverse Circoscrizioni);
- adattamento del precedente per reel e stories social, spot radio da 15" e 30";
- ideazione, progettazione, regia e realizzazione di un breve video informativo-istituzionale utilizzabile anche come spot video (in 4 versioni di diversa lunghezza: 5"; 15"; 30" 1')
- Ideazione, progettazione, regia e realizzazione di un video formativo sui temi legati all'ambiente, alla raccolta differenziata, alla manutenzione del verde, all'educazione ambientale (in 2 versioni di lunghezza da definire: ipoteticamente 5' e 10').

Considerato l'alto livello di integrazione della comunicazione di un'azienda di servizio pubblico tra funzioni aziendali diverse, viene richiesto l'impegno da parte del fornitore a individuare una propria figura interna con capacità di account management e gestione di team, prevista in presenza presso Amia con regolarità, in modo da poter coordinare le numerose e distinte fasi e attività che caratterizzano il progetto.

Art. 4 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SUPPORTO TERRITORIALE A SERVIZIO DEL CAMBIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA

In riferimento al cambio di sistema di raccolta che coinvolgerà la città di Verona, il progetto di comunicazione dovrà prevedere – oltre a quanto già specificato all'articolo precedente – diverse fasi di informazione che anticipano a tutte le utenze gli step operativi che verranno svolti sul territorio, attraverso strumenti e servizi dedicati:

- le attività di comunicazione che hanno accompagnato le utenze nel delicato passaggio al nuovo tipo di servizio iniziate già da fine 2024 – inizio 2025, attraverso le campagne già avviate dall'azienda per il completamento del cambio dei servizi nelle aree residue della 6^a e 7^a Circoscrizione: si richiede al concorrente di prendere conoscenza di tali attività in maniera

tale che le proposte originali possano rappresentare un continuum e uno sviluppo rispetto a quanto prodotto sul tema; si rinvia all'ALLEGATO 1 FOTO

- il cuore del progetto sarà costituito a partire dall'anno 2025 dal cambio di sistema nella maggioranza del territorio comunale di Verona; questa fase dovrà prevedere un'ampia campagna informativa con numerosi strumenti adeguati a raggiungere efficacemente le diverse utenze, allo scopo di finalizzare il passaggio a tariffa in un clima di collaborazione e chiarezza, e di fornire agli utenti tutti i dettagli. La campagna è prevista unitaria per tutto il Comune, realizzata e declinata sulle diverse zone.

I servizi richiesti in queste fasi dovranno indicativamente prevedere, almeno:

- Definizione del progetto operativo di comunicazione, attraverso il quale saranno definiti le azioni e gli strumenti specifici e le quantità di materiali e servizi informativi necessari a far fronte ai diversi avvisi, con l'accompagnamento di cronoprogrammi di dettaglio condivisi con l'Area Servizi di Amia;
- Definizione di una linea grafica riconoscibile ed efficace per comunicare i messaggi della campagna, da declinarsi sui diversi materiali informativi, coerente con quanto progettato per quanto riguarda la campagna ombrello di cui all'articolo precedente;
- Progettazione di un piano di comunicazione alla cittadinanza, comprendente mezzi analogici e digitali, con proposta della pianificazione di comunicazione stradale, carta stampata, canali radio e tv, social media con contemporanea proposta e gestione piano sponsorizzate, e azioni di animazione e presidio del territorio nelle fasi di trasformazione del sistema;
- Progettazione e coordinamento delle specifiche attività relative a:
 - Comunicazione a tutte le utenze con preavviso del cambiamento;
 - Distribuzione informative per utenze domestiche e non domestiche;
 - Produzione di materiale informativo di dettaglio da definirsi con l'area Servizi di Amia;
 - Distribuzione starter kit con tessere elettroniche per zone;
 - Gestione dei punti info-distributivi (ivi incluso presidio);
 - Incontri pubblici (e/o webinar) (ivi incluso presidio);
 - Tutoraggio alle utenze nel momento dell'avvio del nuovo sistema ecoisole con specifico personale "ecotutor" messo a disposizione da AMIA;
 - Azioni di coinvolgimento dei mercatali (ca. 2-3 mercati rionali settimanali per Circoscrizione);
 - Azioni dedicate al comparto turistico;
 - Azioni mirate al target scuole e università in stretta collaborazione con l'Ufficio Scuole aziendale per la proposta di progetti educativi a supporto del cambio di sistema di raccolta.

I servizi sopraelencati dovranno essere predisposti a livello generale, con la collaborazione e il coordinamento dell'Area Servizi e della Direzione di Amia, e successivamente erogati per ciascuna delle Circoscrizioni in cui il sistema di raccolta verrà cambiato durante la durata dell'incarico, indicativamente e progressivamente per le singole Circoscrizioni.

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

Per l'esecuzione dell'appalto, l'operatore economico partecipante dovrà costituire un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti professionalità:

1. Project Communication Manager;
3. Social Media Manager;
4. Grafico;
5. Responsabile tutorship per relazioni con la cittadinanza.

Un singolo soggetto potrà ricoprire anche più delle figure richieste nel gruppo di lavoro, salvo il limite del possesso di idonea e comprovata esperienza nello specifico settore.

N.B. Il gruppo di lavoro deve essere indicato nell'offerta tecnica progettuale.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

| Descrizione principali voci di costo | Euro/anno |
|--|---------------------|
| Comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione Campagne di informazione e supporto territoriale a servizio del cambio del sistema di raccolta | € 110.000,00 |
| <i>Oneri per la sicurezza da interferenza</i> | € 0,00 |
| Totale importo a base di gara | € 110.000,00 |
| <i>Spesa per eventuali opzioni o rinnovi (art. 14 comma 4 D.Lgs.36/23)</i> | € 110.000,00. |
| Totale complessivo oneri per acquisizione servizio | € 220.000,00 |

In ragione della natura di prestazioni di natura creativo-intellettuale dei servizi oggetto dell'affidamento, i quali richiedono prevalentemente lo svolgimento di prestazioni professionali-progettuali, svolte in via prevalentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di progetti, non vengono indicati e conseguentemente richiesti i costi della manodopera, né quella degli oneri aziendali per l' adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Resta inteso che qualora per taluna delle prestazioni (anche eventualmente oggetto di subcontratto) di cui si compone l'appalto risultino applicabili i contratti collettivi, al personale impiegato in tali prestazioni dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente appalto, come scaturita dalla proposta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, dovrà essere eseguita entro **12 mesi dalla sottoscrizione del contratto**. La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità in favore dell'aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura dedicata. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle

caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura, nel progetto tecnico e nelle norme vigenti in materia.

ART. 9 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza bimestrale, con indicazione dettagliata delle attività svolte.;

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 11 – ANTICIPAZIONI

Trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 125, D.Lgs. 36/23.

Art. 12 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI E COMUNICAZIONI

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 13 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 117 del D.Lgs.36/23 con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.12 dell'art. 117 del Codice.

Art. 14 – ASPETTI ASSICURATIVI

L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante e di terzi. L'Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

L'Appaltatore dovrà prendere visione del Regolamento Generale Ingressi Sede Amia (link: <https://www.amiavr.it/LAzienda/Sicurezza>)

Art. 15 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del d.lgs 36/2023 e s.m.i.

Le ditte concorrenti alla gara, in sede di offerta, devono dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti indica i servizi o parti dei servizi che intendono subappaltare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ad essi subaffidate.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi del citato art. 119, la Stazione Appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'affidatario, in ragione delle specifiche caratteristiche e della natura specifica dell'appalto, nella percentuale del 70% del servizio.

Tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nell'esecuzione del servizio (secondo quanto previsto in Capitolato);
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara;

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 del Codice. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico affidatario determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto di contratto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo entrambi responsabili solidamente delle prestazioni rese in favore della Stazione Appaltante.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi.

È fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la risoluzione del contratto in danno.

ART. 16 – CONTESTAZIONI E PENALI

Nel caso di parziale o mancata realizzazione delle attività previste dal contratto Amia Verona Spa si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto e complessivamente non superiore al 10% dello stesso, per ogni giorno di ritardo. Amia Verona Spa si riserva inoltre la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

Salvo quanto sopra, Amia Verona Spa applicherà per ogni singola infrazione le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- Inosservanza degli obblighi di riservatezza: € 5.000,00 per ogni violazione;

- Mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara e nell'offerta tecnica, da € 500,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità della violazione;

In caso di reiterata applicazione di più penali, Amia Verona Spa, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 17 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario (anche se non consecutive), Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 18 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare la fornitura effettivamente effettuata fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 19 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 22 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI GARA, MODULI D'OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di gara e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi al prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto la fornitura oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che la prestazione aggiudicata venga svolta in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento delle forniture contemplate nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 26 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 28 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiaavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ennio Cozzolotto